



50125 FIRENZE via San Niccolò 21

Firenze, 12 maggio 2010

Aggiornamento a cura del consulente giuridico Dr. Marcello Viganò

PRESENTATE INTERROGAZIONI PARLAMENTARI
alla Camera dei Deputati dagli Onorevoli Antonio Razzi e Cesare Marini
al Senato della Repubblica dai Senatori Marco Perduca e Donatella Poretti
PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE
SULLA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN

Atto della Camera dei Deputati

Interrogazione a risposta scritta 4/06829 al Ministero dell'Interno

In data 19 aprile 2010 è stata presentata un'interrogazione a risposta scritta al Ministero dell'Interno con la quale si richiede al Ministro di richiamare le Prefetture ad applicare la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 0031543 del 02 aprile 2007 sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan.

La direttiva del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti emanata nel 2007 è stata recepita dal Ministero dell'Interno con circolare n. 0000277 del 14 gennaio 2008 avente a oggetto le *Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan* e trasmessa a tutte le Prefetture del territorio nazionale.

Nonostante le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, ai sensi D.P.R. 03 aprile 2006, n. 180 siano organi periferici del Ministero dell'Interno, alcuni funzionari delle Prefetture di Belluno, Brescia, Grosseto, Imperia, Livorno, L'Aquila, Savona, Venezia e Verona persistono nel disapplicare le linee guida sulla circolazione e sosta delle autocaravan respingendo numerosi ricorsi proposti da parte di proprietari di autocaravan illegittimamente sanzionati.

Viceversa, degne di nota sono le Prefetture di Ancona e Gorizia le quali hanno pregevolmente accolto i ricorsi presentati ai sensi dell'art. 203 Codice della strada richiamando i provvedimenti del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ispirata dall'intento di perseguire l'esatta e uniforme interpretazione e applicazione delle norme del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle autocaravan, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha interpellato alcuni parlamentari affinché si facessero promotori dell'interrogazione ministeriale.

Grazie all'intervento dell'on. Egidio Pedrini, l'invito è stato raccolto dall'on. Antonio Razzi il quale ha presentato l'interrogazione a risposta scritta n. 4/06829 con l'obiettivo di far cessare la persistente situazione di illegittimità che obbliga i proprietari di autocaravan alla presentazione di ricorsi gerarchici o giurisdizionali con aggravio di oneri anche per la stessa pubblica amministrazione.

A tutti il compito di sollecitare il Ministro a rispondere a questo ennesimo appello dei cittadini, presentato attraverso i loro rappresentanti eletti alle Camere, affinché intervenga in modo fattivo per far applicare la legge, consentendo lo sviluppo del turismo itinerante in autocaravan. Sviluppo di questo tipo di turismo previsto e sostenuto già dal 1991 dalla Legge 336 (detta Legge Fausti dal legislatore che la portò a compimento) poi travasata in toto nel Nuovo Codice della Strada.

IL DOCUMENTO

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06829

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16

Seduta di annuncio: 308 del 19/04/2010

Firmatari

Primo firmatario: [RAZZI ANTONIO](#)

Gruppo: ITALIA DEI VALORI

Data firma: 19/04/2010

Destinatari

Ministero destinatario: MINISTERO DELL'INTERNO

Stato iter: IN CORSO Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06829 presentata da ANTONIO RAZZI

lunedì 19 aprile 2010, seduta n.308

RAZZI

- Al Ministro dell'interno.

- Per sapere - premesso che:

la problematica della circolazione degli autocaravan - 200.000 immatricolati in Italia - è sempre attuale e a tutt'oggi non risultano superate tutte le situazioni discriminatorie determinate dagli enti proprietari delle strade nei confronti di tale categoria di veicoli;

ai sensi dell'articolo 185 del codice della strada e dei reiterati interventi a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non si può escludere la circolazione per gli «autocaravan» (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del codice della strada al pari di una autovettura) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo ad altre categorie di autoveicoli;

codesto Ministero ha emanato la direttiva n 227 del 14 gennaio 2008, esplicitiva della direttiva del 2 aprile 2007, protocollo 0031543/2007 in materia di circolazione e sosta degli autocaravan emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 5 del codice della strada;

tale direttiva è stata emanata tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta degli autocaravan per le quali possono essere investite le prefetture, al fine di consentire alle medesime di utilizzarla come strumento istruttorio ovvero giudicante, nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell'articolo 203, e di consentire alle pattuglie stradali di verificare la legittimità formale nonché sostanziale della segnaletica stradale nell'espletamento delle competenze di cui all'articolo 12;

nonostante l'emanazione di tale direttiva alcune prefetture, ingiustificatamente e con motivazioni che all'interrogante appaiono prive di aspetti sostanziali e giuridicamente rilevanti, non applicano le indicazioni procedurali e le disposizioni dettate con la direttiva in questione nell'ambito istruttorio ai sensi dell'articolo 203 sopra richiamato, rigettando i ricorsi da parte di quei soggetti interessati, i quali, dopo aver sostenuto una spesa non indifferente per l'acquisto di tale tipologia di autoveicoli, vengono privati del loro diritto alla circolazione solo perché proprietari di autocaravan;

con successiva nota protocollo 1020 del 26 febbraio 2009 il Ministero ha rammentato agli uffici territoriali del Governo la vigenza della direttiva in questione;

tuttavia, continua a persistere - nonostante le indicazioni impartite con la direttiva - una condotta omissiva da parte delle medesime prefetture, inerente ai controlli da effettuare sul territorio tramite i propri organi accertatori nell'ambito del potere conferito ai sensi dell'articolo 11 del codice della strada;

difatti non vengono sanzionati ai sensi dell'articolo 38 del codice della strada i proprietari delle strade che appongono la segnaletica anticamper illegittima, né tanto meno viene richiesta la rimozione della stessa;

tale situazione pregiudica in modo rilevante il legittimo utilizzo degli autocaravan da parte dei proprietari degli stessi, che come utenti e cittadini hanno il diritto di vedere applicata la corretta e legittima applicazione della normativa che regola la circolazione e sosta degli autocaravan -:

se il Ministro non intenda intervenire per richiamare le prefetture a una corretta applicazione della direttiva in questione, in modo tale da evitare questa persistente situazione di illegittimità, che obbliga i proprietari di autocaravan ad insistere nel riconoscimento dei propri interessi legittimi ed inevitabilmente adire gli organi giurisdizionali, con ulteriore aggravio di tempo e di spese per l'amministrazione statale, per l'inerzia dimostrata da parte di alcune prefetture. (4-06829)

Atto della Camera dei Deputati
Interrogazione a risposta scritta 4/06837 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato chiamato a rispondere all'interrogazione presentata il 20 aprile 2010 avente ad oggetto i poteri conferiti al Ministero dal codice della strada, soprattutto nei confronti degli enti proprietari delle strade.

Con tale interrogazione viene richiesta non solo l'emanazione di provvedimenti che ribadiscano la centralità dello Stato in materia di circolazione stradale ma anche l'adozione di tutti gli strumenti atti a garantire l'uniforme applicazione del codice della strada, con particolare riguardo al potere sostitutivo in caso di inosservanza, da parte dell'ente proprietario, delle disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'interpello si è reso necessario per i continui fenomeni di inottemperanza degli enti proprietari delle strade ai provvedimenti del Ministero che, ai sensi del codice della strada, è competente ad impartire le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione e per l'organizzazione della segnaletica stradale.

Fino ad oggi il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non era in grado di utilizzare uno degli strumenti più incisivi previsti dal codice: il potere sostitutivo in caso di inottemperanza alle diffide ed intimazioni ministeriali.

Di recente il Ministero, a seguito di una diffida, ha ottenuto dal Comune di Castiglione della Pescaia la rimozione di segnaletica giudicata illegittima (presenza di sbarre altimetriche poste all'ingresso di aree adibite al parcheggio) dimostrando di poter conseguire risultati concreti.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha contattato parlamentari di tutte le forze politiche affinché si facessero portavoce di queste richieste e grazie all'intervento dell'on. Egidio Pedrini, l'invito è stato raccolto dall'on. **Antonio Razzi che ha presentato l'interrogazione a risposta scritta n. 4/06837 con l'obiettivo di stimolare il Governo a ribadire le sue prerogative nei confronti degli enti locali che spesso non riconoscono lo Stato come custode della normativa di settore (codice della strada).**

A tutti il compito di sollecitare il Ministro a rispondere a questo ennesimo appello dei cittadini, presentato attraverso i loro rappresentanti eletti alle Camere, affinché intervenga in modo fattivo per far applicare la legge, consentendo lo sviluppo del turismo itinerante in autocaravan. Lo sviluppo di questo tipo di turismo è previsto e sostenuto già dal 1991 dalla Legge 336 (detta Legge Fausti dal legislatore che la portò a compimento) riversata poi integralmente nel Nuovo Codice della Strada.

IL DOCUMENTO

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06837

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16

Seduta di annuncio: 309 del 20/04/2010

Firmatari

Primo firmatario: [RAZZI ANTONIO](#)

Gruppo: ITALIA DEI VALORI

Data firma: 20/04/2010

Destinatari

Ministero destinatario: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Stato iter: IN CORSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-06837

presentata da ANTONIO RAZZI

martedì 20 aprile 2010, seduta n.309

RAZZI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

- Per sapere - premesso che:

sono sempre più numerose le manifestazioni di protesta da parte delle principali associazioni che tutelano il turismo itinerante e la libera circolazione, la direzione generale della sicurezza stradale del dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - in occasione di risposte a interrogazioni parlamentari - ha più di una volta confermato l'esistenza di numerosi provvedimenti illegittimi degli enti proprietari della strada, caratterizzati da irragionevoli limitazioni nella sosta e nella circolazione delle autocaravan.

Nonostante il potere di direttiva conferito al Governo dall'articolo 5 del Codice della strada, il Ministero risulta talvolta impotente di fronte a tali ripetute violazioni. In particolare, la persistente convinzione da parte degli enti proprietari delle strade - a seguito degli effetti del decentramento amministrativo - di regolamentare la circolazione stradale con disposizioni non conformi al codice della strada; nonché la continua attività omissiva e i ritardi da parte degli enti proprietari delle strade nel trasmettere la documentazione richiesta per l'espletamento della procedura istruttoria volta all'emanazione delle direttive in materia;

da ciò si deduce come gli enti proprietari delle strade abbiano talora anche un'interpretazione distorta dell'articolo 185 del Codice della strada, che disciplina la circolazione e la sosta delle autocaravan;

il Ministero, sollecitato con precedenti interrogazioni parlamentari, ha sempre dichiarato di non essere in grado di utilizzare gli strumenti di regolamentazione ad acta della circolazione stradale quali il potere sostitutivo previsto dagli articoli 5 e 45 Codice della strada e 6 del relativo regolamento, nei confronti degli enti proprietari delle strade che non ottemperino alle disposizioni dettate in materia di circolazione stradale dal medesimo Ministero;

invece, con la recente vicenda del comune di Castiglione della Pescaia, giustamente diffidato dal Ministero a rimuovere sbarre altimetriche di notevole pericolosità per gli utenti della strada e per tutti i cittadini (considerato che tali manufatti impediscono l'accesso anche ai mezzi di soccorso), è stato dimostrato come il Ministero, una volta attivata la procedura ai sensi del citato articolo 45, ha ottenuto il risultato concreto dell'effettiva rimozione della segnaletica illegittima;

la presenza di segnaletica illegittima su tutto il territorio nazionale, in alcuni casi assume, come sopra detto, connotati di pericolosità estrema per la circolazione stradale e di conseguenza per gli utenti della strada - per esempio presenza ingiustificata di sbarre altimetriche o di dossi rialzati - da un punto di vista prettamente politico, tale situazione deve responsabilizzare l'ente competente in quanto il Governo ha l'obbligo di dare un segnale forte delle sue prerogative nei confronti degli enti locali che in più di un'occasione, a seguito del fenomeno del decentramento, «non riconoscono» lo Stato come custode della normativa di settore - Codice della strada - emanando provvedimenti in aperto contrasto con i principi cardine della regolamentazione in materia di circolazione e sicurezza stradale -:

se il Ministero non intenda:

- a) adottare tutti gli strumenti giuridici a loro disposizione previsti ex lege, al fine di garantire l'uniformità territoriale nell'applicazione del Codice della strada;
- b) provvedere, possibilmente in tempi brevi, a istituire un tavolo di lavoro con la partecipazione di tutti i soggetti interessati con l'obiettivo di stabilire le condizioni per un esercizio concreto ed effettivo del potere sostitutivo in caso di inottemperanza dell'ente proprietario della strada alle disposizioni impartite dal Ministero se del caso promuovendo l'eventuale modifica dell'articolo 45 Codice della strada, oltre a una presumibile rideterminazione dell'articolo 185 Codice della strada;
- c) emanare eventuali provvedimenti di natura conoscitiva (direttive, circolari) a evidenza pubblica tali da ribadire la centralità e la competenza dello Stato in materia di circolazione stradale nei confronti degli enti proprietari delle strade.

(4-06837)

simi cittadini sardi, rendendone insostenibile la qualità della loro vita e le attività lavorative e familiari -:

quali urgenti iniziative intenda adottare per risolvere gli ormai insostenibili disagi che ricadono gravemente sui cittadini che utilizzano la rete di trasporto ferroviario regionale sardo sulla tratta Cagliari-Carbonia. (3-01054)

Interrogazioni a risposta scritta:

→ CESARE MARINI. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Per sapere - premesso che:

un numero non trascurabile di cittadini, proprietari di oltre duecentomila autocaravan, percorrono le strade del Paese;

si diffonde l'uso della minuscola casa su quattro ruote anche in Italia per il vantaggio che hanno le famiglie nell'utilizzare questo mezzo di trasporto;

la viabilità non sempre favorisce l'uso delle autocaravan a causa dei numerosi ostacoli che caratterizzano i tracciati stradali;

la mancanza di segnaletica adeguata, l'inesistenza di una rete di aree attrezzate per ospitare le autocaravan, la presenza di sbarre altimetriche e di dossi rialzati, solo per fare alcuni esempi, ostacolano la circolazione di questi mezzi e ne dissuadono la diffusione;

per giunta, alcune società proprietarie di autostrade limitano le soste e la circolazione delle autocaravan;

il Ministero dei trasporti ha il compito di svolgere funzioni di controllo e indirizzo nella materia della circolazione -:

se non ritenga di dover promuovere iniziative al fine di sensibilizzare gli uffici periferici del Ministero, nonché di indire un tavolo di lavoro con tutti i soggetti interessati per concordare le soluzioni idonee a facilitare la circolazione delle autocaravan. (4-07058)

JANNONE. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Per sapere - premesso che:

martedì 13 aprile 2010 si sono vissuti attimi di paura su un volo di linea in partenza dall'aeroporto di Linate e diretto a Roma;

l'aereo, durante la fase di rullaggio, ha investito una lepre che attraversava la pista: l'urto, avvertito distintamente dai passeggeri, ha danneggiato il carrello ed il comandante dell'aeromobile ha preferito rientrare nella piazzola per i controlli del caso. Lo scalo è rimasto chiuso per una decina di minuti al fine di consentire la pulizia della pista;

fortunatamente l'incidente non ha fatto registrare feriti, benché l'urto dell'animale contro il carrello abbia diffuso il panico tra i passeggeri, costretti, successivamente, ad imbarcarsi su altri voli diretti nella capitale;

il 67 per cento degli incidenti aerei avviene nelle fasi di decollo o di atterraggio, spesso a causa della presenza di animali. Tra tutti i più pericolosi sono gli uccelli: lo stesso aeroporto di Linate in passato ha fatto tragicamente i conti con questo problema, quando, nel 2003, un jet privato si è schiantato dopo l'impatto con uno stormo di uccelli provocando la morte di due persone;

secondo il rapporto pubblicato un anno fa dalla *Federal Aviation Administration*, dal 1988 al 2009, 219 persone sono morte e 200 velivoli sono andati distrutti in tutto il mondo a seguito di incidenti causati da uccelli;

ma non sono soltanto gli uccelli protagonisti di simili episodi. Gli scali combattono ogni giorno una vera battaglia contro il « bestiario aeroportuale »: a Londra e Chicago la minaccia è rappresentata dalle lepri, a Parigi dai conigli, mentre in Canada il pericolo principale sono le oche;

in Italia, gli scali di Linate e di Orio al Serio da tempo sono costretti ad affrontare l'invasione delle lepri, che, inse-

Senato della Repubblica **Interrogazioni a risposta scritta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Grazie ai Senatori Donatella Poretti e Marco Perduca, anche dal Senato della Repubblica il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato chiamato a rispondere a due interrogazioni per una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan.

I DOCUMENTI

Legislatura 16^ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 362 del 20/04/2010

SENATO DELLA REPUBBLICA

----- XVI LEGISLATURA -----

362^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 20 APRILE 2010

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

– Premesso che:

il Ministro in indirizzo, nel rappresentare la posizione della Direzione generale della sicurezza stradale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici – in occasione di risposte a interrogazioni parlamentari – ha più di una volta confermato l'esistenza di numerosi provvedimenti illegittimi degli enti proprietari della strada, caratterizzati da irragionevoli limitazioni nella sosta e nella circolazione delle autocaravan;

nonostante il potere di direttiva conferito al Ministero dall'art. 35 del Codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni), tale Direzione risulta talvolta impotente di fronte a tali ripetute violazioni. In particolare, la persistente convinzione da parte degli enti proprietari delle strade – a seguito degli effetti del decentramento amministrativo – di regolamentare la circolazione stradale con disposizioni non conformi al Codice della strada, nonché la continua attività omissiva e i ritardi da parte degli enti proprietari delle strade nel trasmettere la documentazione richiesta per l'espletamento della procedura istruttoria volta all'emanazione delle direttive in materia;

a quanto risulta agli interroganti, il Ministero, sollecitato con precedenti interrogazioni parlamentari, ha sempre dichiarato di non essere in grado di utilizzare gli strumenti di regolamentazione della circolazione stradale quali il potere sostitutivo, previsto dagli articoli 5 e 45 del Codice della strada e 6 del relativo regolamento, nei confronti degli enti proprietari delle strade che non ottemperino alle disposizioni dettate in materia di circolazione stradale dal medesimo Dicastero;

considerato che:

con la recente vicenda del Comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto), giustamente diffidato dal Ministero a rimuovere sbarre altimetriche di notevole pericolosità per gli utenti della strada e per tutti i cittadini (considerato che tali manufatti impediscono l'accesso anche ai mezzi di soccorso), è stato dimostrato come il Ministero, una volta attivata la procedura ai sensi del citato art. 45, ha ottenuto il risultato concreto dell'effettiva rimozione della segnaletica illegittima;

la presenza di segnaletica illegittima su tutto il territorio nazionale, in alcuni casi assume, come detto, connotati di pericolosità estrema per la circolazione stradale e di conseguenza per gli utenti della strada, come la presenza ingiustificata di sbarre altimetriche o di dossi rialzati, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivare e sensibilizzare i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero ad adottare tutti gli strumenti giuridici a loro disposizione previsti ex lege, al fine di garantire l'uniformità territoriale nell'applicazione del Codice della strada;

se intenda provvedere ad istituire un tavolo di lavoro con la partecipazione di tutti i soggetti interessati con l'obiettivo di stabilire le condizioni per un esercizio concreto ed effettivo del potere sostitutivo in caso di inottemperanza dell'ente proprietario della strada alle disposizioni impartite dal Ministero, promuovendo un'eventuale modifica dell'art. 45 del Codice della strada, oltre a una presumibile rideterminazione dell'art. 185 del medesimo codice;

se non ritenga di dover emanare eventuali provvedimenti di natura esplicativa (direttive, circolari) tali da ribadire la centralità e la competenza dello Stato in materia di circolazione stradale nei confronti degli enti proprietari della strada.

(4-03025)

PORETTI, PERDUCA. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

– Premesso che:

la problematica della circolazione di autocaravan, 200.000 immatricolate in Italia è sempre attuale e a tutt'oggi non risultano superate tutte le situazioni discriminatorie adottate dagli enti proprietari delle strade nei confronti di tale categoria di veicoli;

ai sensi dell'articolo 185 del Codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni) e dei reiterati interventi a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non si può escludere la circolazione di «autocaravan» (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera m), del Codice della strada al pari di un'autovettura) da una strada e/o da un parcheggio e allo stesso tempo consentirlo ad altre categorie di autoveicoli;

la circolare del Ministero dell'interno direttiva n. 227 del 14 gennaio 2008, esplicativa della direttiva del 2 aprile 2007, prot. 0031543/2007, in materia di circolazione e sosta delle autocaravan emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 5 del Codice della strada, è stata emanata tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le Prefetture, al fine di consentire alle medesime di utilizzarla come strumento istruttorio ovvero giudicante, nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell'art. 203, e di consentire alle pattuglie stradali di verificare la legittimità formale nonché sostanziale della segnaletica stradale nell'espletamento delle competenze di cui all'art. 12;

nonostante l'emanazione di tale direttiva alcune Prefetture ingiustificatamente e con motivazioni ad avviso degli interroganti prive di aspetti sostanziali e giuridicamente rilevanti, non applicano le indicazioni procedurali e le disposizioni dettate nell'ambito istruttorio ai sensi dell'art. 203 sopra richiamato, rigettando i ricorsi da parte di quei soggetti interessati, i quali, dopo aver sostenuto una spesa non indifferente per l'acquisto di tale tipologia di autoveicoli, vengono privati del diritto alla circolazione solo perché proprietari di autocaravan;

considerato che:

con successiva nota prot. 1020 del 26 febbraio 2009 il Ministro in indirizzo ha rammentato agli Uffici territoriali del Governo la vigenza della circolare;

tuttavia, continua a persistere – nonostante le indicazioni impartite – una condotta omissiva da parte delle medesime Prefetture, inerente ai controlli da effettuare sul territorio tramite i propri organi accertatori nell'ambito del potere conferito ai sensi dell'art. 11 del Codice della strada;

difatti non vengono sanzionati ai sensi dell'art. 38 del Codice della strada i proprietari delle strade che appongono la segnaletica anticamper illegittima, né tanto meno viene richiesta la rimozione della stessa;

tale situazione pregiudica in modo rilevante il legittimo utilizzo delle autocaravan da parte dei proprietari delle stesse, che come utenti e cittadini hanno il diritto di vedere la corretta e legittima applicazione della normativa che regola la circolazione e sosta delle autocaravan, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi con atti di propria competenza affinché le Prefetture assicurino una corretta applicazione della circolare citata, in modo tale da evitare la richiamata persistente situazione di illegittimità, che obbliga i proprietari di autocaravan a insistere nel riconoscimento dei propri interessi legittimi e inevitabilmente adire gli organi giurisdizionali, con ulteriore aggravio di tempo e di spese per l'Amministrazione statale, per l'inerzia dimostrata da parte di alcune Prefetture.

(4-03026)